

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO E DI PERITO AGRARIO LAUREATO

Il Perito Agrario ed il Perito Agrario Laureato regolarmente iscritto all'Albo Professionale può svolgere la libera professione solo se iscritto alla cassa previdenziale autonoma obbligatoria (Gestione Separata Periti Agrari - E.N.P.A.I.A.).

Il Perito Agrario ed il Perito Agrario Laureato che svolgano l'attività libero professionale senza l'iscrizione alla Gestione Separata Periti Agrari - E.N.P.A.I.A. saranno soggetti alla disciplina del Consiglio del Collegio provinciale conformemente a quanto previsto dall'Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico.

Il Perito Agrario ed il Perito Agrario Laureata è tenuto ad osservare il Codice Deontologico e a segnalare al Consiglio del Collegio provinciale ogni abuso della professione.

A tal fine si riportano di seguito estratti di di norme a cui tutti gli iscritti sono strettamente tenuti all'osservanza,

DAL
**"REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
PER LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DEI PERITI AGRARI"**
Istituita ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lett. B del D.lgs. 10 Febbraio 1996, n. 103

CAPO PRIMO DEI SOGGETTI

Art. 1 Iscritti alla Gestione

1. Gli iscritti all'Albo dei Periti Agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs 103/96 alla Gestione separata dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – nel seguito denominato Fondazione.
2. I Periti Agrari che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono parimenti obbligati all'iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato.
3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e sia versato il contributo soggettivo ed integrativo minimo alla Gestione.

DAL

CODICE PENALE

Libro I

Titolo II: DELLE PENE

Capo III: DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE

Art. 30

Interdizione da una professione o da un'arte

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetta.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi casi espressamente stabiliti dalla legge.

Libro II

Titolo II: DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

capo II; DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 348

Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Titolo VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo III: DELLA FALSITA' IN ATTI

Art. 498

Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.